COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
Provincia di Verona

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNO 2017

I N D I C E

PARTE PRIMA

Art.1 La costituzione del fondo per il lavoro straordinario ex art.14 del CCNL
Art.2 La costituzione del fondo ex art.15 CCNL
Art.3 La destinazione del fondo ex art.17 CCNL
Art.4 La progressione economica orizzontale
Art.5 Gli istituti collegati all'organizzazione del lavoro: responsabilità, disagio, indennità
Art.6 L'incentivazione della produttività

L'anno 2017 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 12.00 presso la sede Municipale

Si sono riunite le Delegazioni trattanti costitute ai sensi dell'art.10 del CCNL .

Sono presenti:

per la delegazione Trattante di Parte Pubblica:

Il Presidente delegazione trattante: il Segretario Comunale Scarpari Dr. Emilio

Le Federazioni Sindacali Territoriali:
- CISL FP
Luigi Gabrieli

- CGIL
Elisabetta Rossoni

Le parti hanno definito mediante contrattazione decentrata integrativa le materie ad essa demandate così come risultano specificate nel seguente accordo.

ART.1

COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO Art.14 CCNL		
Art.31 lettera a) del CCNL 1995 Detratta una somma corrispondente alla spesa sostenuta per il lavoro straordinario prestato dal personale della categoria D individuato nelle posizioni organizzative *- Il Ministero deve ancora indicare quanto ci eroga per le straordinarie del referendum del 04-12-2016. Forse sono necessari tutti € 1.671,23. Si demanda in sede di ripartizione l'eventuale riduzione del presente fondo 2017.	€ 0,00	Art.14.1

Risparmi accertati	(a consuntivo)	€ 1.671,23	Art.14.3

ART.2

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
ART. 15 CCNL

Vedere allegato "A"

ART.3

Sulla base dei criteri di seguito specificati il fondo viene ripartito ai sensi dell'art.17 del CCNL come da allegato "B"

Le parti, nel rispetto delle previsioni indicate all'art.3, convengono di corrispondere le risorse individuate all'art.2 secondo le seguenti definizioni:

ART.4

La progressione economica orizzontale

Per l'anno 2017 non si procede a nessuna progressione orizzontale.

ART.5

Istituti contrattuali collegati all'organizzazione del lavoro

1. La responsabilità
Disciplinato con apposito regolamento da approvare con delibera di Giunta Comunale

2. Indennità di rischio

1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l'indennità mensile determinata dal vigente CCNL (attualmente, art. 37 CCNL 14.09.2000 e art. 41 CCNL 22.01.2004 - €. 30,00). A specificazione di quanto previsto al precedente art. 10 comma 9, si stabilisce che la presente indennità è erogata mensilmente. In caso di assenza completa per tutto il mese l'indennità non viene erogata.
2. Le attività soggette a rischio sono le seguenti:
   - conduzione di automezzi, autoarticolati, trattore per taglio cigli stradali, macchine operatrici complesse, mezzi meccanici ed altri veicoli per il trasporto di cose e per operazioni di carico e scarico;
   - manutenzione delle strade compresa la segnaletica in presenza di traffico;
   - taglio dei cigli stradali con apposito attrezzo manuale - giardiniere
   - prestazione dei servizi cimiteriali per il seppellimento delle salme;
   - prestazione per manutenzione degli impianti elettrici;

E' fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti (tenuto conto dei principi generali di cui al precedente art. 10) e, conseguentemente, l'effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Responsabile (Posizione Organizzativa)

3. Indennità di disagio

1. Ai dipendenti appartenenti alle categorie A, B, C. che svolgono attività connotate da particolare "disagio", come in prosieguo inquadrate, in applicazione dell'art. 17, comma 2 lett. e) del CCNL dell'01.04.1999, compete – per il periodo di effettiva esposizione al disagio, una indennità mensile determinata in €. **30,00**). A specificazione di quanto previsto al precedente art. 10 comma 9, si stabilisce che la presente indennità è erogata mensilmente. In caso di assenza completa per tutto il mese l'indennità non viene erogata.
2. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc...), non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero decisamente limitato di potenziali beneficiari. E' fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti (tenuto conto dei principi generali di cui al precedente art. 9 e di quanto previsto al presente articolo) e, conseguentemente, l'effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Responsabile (Posizione Organizzativa).
3. Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:
   - prestazioni con particolari articolazioni dell'orario di lavoro, con conseguente estensione e/o ampliamento dell'apertura pomeridiana e festiva collegata a particolari esigenze di servizio diretto all'utenza e orario articolato in più fasce giornaliere.

4. Indennità maneggio valori

1. Ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.
2. L'indennità compete per le sole giornate di effettivo servizio, pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro, per qualsiasi causa.
3. Tenuto conto dei vigenti limiti contrattuali (art. 36 CCNL 14.09.2000) si stabilisce la seguente graduazione dell'indennità:

- media mensile di valori di cassa maneggiati inferiori ad € 100,00 nessuna indennità ;
- media mensile di valori maneggiati da € 101,00 fino a €. 516,45 indennità €. 0,52 giornaliera;
- media mensile di valori maneggiati superiori ai 516,45 indennità € 1,55 giornaliera.

4. Detta indennità spetta agli Agenti Contabili nominati con formale provvedimento dai Responsabili di Servizio interessati. L'erogazione dell'indennità di maneggio valori avviene, di norma, entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle giornate di effettivo servizio prestato.
   La media mensile dei valori maneggiati è desunta dai rendiconti annuali resi dagli agenti contabili .

5. Indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo-notturno

1. L'indennità disciplinata dall'art. 24, comma 5 del CCNL 14.09.2000, è corrisposta al personale che svolga la prestazione lavorativa in normale orario di lavoro, anche in assenza di turnazione:
   a) in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;
   b) in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.
2. La corresponsione degli importi relativi all'indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo-notturno e effettuato, di norma, con cadenza mensile dopo aver accertato i servizi effettivamente svolti.

6. Indennità per specifiche responsabilità

1. L'indennità prevista dall'art. 36 comma 2 del CCNL 22.01.2004 – che introduce la lettera i) all'art. 17 comma 2 del CCNL 01.04.1999 (importo massimo €. 300,00 annui lordi) compete esclusivamente al personale dell'Ente al quale con atto formale sono state attribuite particolari

responsabilità; le particolari responsabilità non riguardano la mera responsabilità del procedimento ma devono essere oggetto di apposita valutazione da parte del titolare di posizione organizzativa

2. L'indennità deve essere corrisposta con cadenza mensile;
3. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con qualsiasi altra tipologia di indennità per responsabilità (art. 17 comma 2 lettera f CCNL 01.04.1999); nel caso ricorrano entrambe le fattispecie legittimanti, al dipendente competerà quella di importo maggiore.

7. Indennità per particolari responsabilità

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 17 comma 2 lettera f), aggiornato da ultimo dall'art. 7 comma 1 del CCNL 09.05.2006, si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità che saranno appositamente ed esclusivamente individuate dai competenti Responsabili di Servizio in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. L'atto di conferimento di incarico di particolare e specifica responsabilità deve essere scritto ed adeguatamente motivato.

2. Possono essere destinatari dell'incarico dipendenti inquadrati in categoria B, C e D (non titolari di posizione organizzativa).

3. Le fattispecie ed i valori sulla base dei quali vengono erogati i compensi, sono individuati in due/tre/quattro gradi di responsabilità individuati e assegnati al personale; l'importo per ogni singola fascia viene determinato annualmente, tenuto conto del valore complessivo del fondo.
   L'indennità per le specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2 lett. f) del CCNL dell'01.04.1999 non è cumulabile con quello previsto dall'art. 36, comma 2, del CCNL del 22.01.2004.
4. La liquidazione dell'indennità viene effettuata per tutto il tempo di effettivo svolgimento delle particolari responsabilità e gli importi sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro parziale in relazione all'orario di servizio settimanale.
   Nei casi di maternità, compreso il periodo di astensione facoltativa e infortunio sul lavoro, o di altre assenze di lunga durata, comunque superiore ai TRENTA gg. , gli incarichi rimangono sospesi fino alla ripresa del servizio, con conseguente sospensione della corresponsione della correlata indennità. In tal caso vengono comunque liquidati i compensi relativi alle mensilità fino a quel momento svolte a prescindere dai giorni di presenza effettivi.

dell'area.

Si rinvia per l'attribuzione dell'indennità di cui trattasi al regolamento comunale approvato con deliberazione di giunta n. 43 del 25.05.2017, esecutiva.

ART.6

Incentivazione della Produttività

Il fondo per l'incentivazione della produttività è collegato agli obiettivi definiti dal Piano esecutivo di gestione (PEG) e ai risultati effettivamente conseguiti.

Le risorse ad esso assegnate sono finalizzate all'erogazione di compensi incentivanti correlati all'effettiva partecipazione e al raggiungimento degli obiettivi, preventivamente concordati e che coinvolgano tutte le unità operative, per centri di costo, in relazione agli indirizzi emanati dall'Amministrazione Comunale.

Definizione degli obiettivi:

Nel PEG o in altro analogo provvedimento sono resi espliciti gli obiettivi affidati ad ogni singolo dirigente responsabile (o personale individuato nelle posizioni organizzative: da ora dirigente).

Suddivisione in budget:

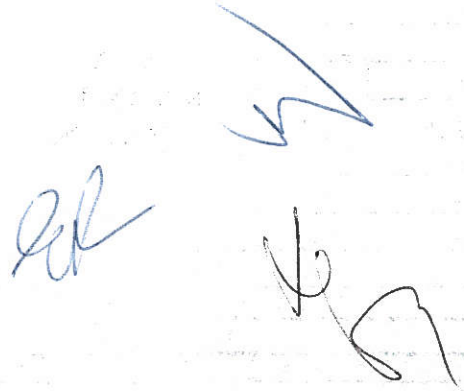
Ad ogni "unità operativa" (Area-Settore-Ufficio) viene assegnata una quota parte del fondo per l'incentivazione della produttività individuato all'art. 3 del presente accordo in ragione del numero e della categoria di inquadramento dei diretti dipendenti nonché del peso degli obiettivi.

Il budget assegnato ad ogni unità operativa potrà essere incrementato con le risorse aggiuntive di cui all'art.15.5 del vigente CCNL.
Le modalità di distribuzione di tale incremento saranno determinate con i singoli accordi.
I criteri per l'erogazione del fondo incentivante sono individuati nel regolamento di sistema permanente di valutazione;

Per quanto riguarda il potenziamento servizi:

- art. 15, 2 1/4/1999 1,2% m.s. 1999 viene fissato € 1.779,54: tale importo verrà erogato solo nel caso in cui il nucleo di valutazione attesterà il raggiungimento degli obiettivi:
- recupero dell'evasione TARI anno 2015 per un importo di euro 10.000,00. Saranno coinvolti tutti i dipendenti comunali;
- utc risparmio bollette telefonia con redazioni di nuovi contratti

Le parti concordano, inoltre, che le quote economiche derivanti dalla produttività collettiva saranno necessariamente armonizzate con le risorse economiche derivanti da specifiche disposizioni di legge (D.lgs. 166/2006, ecc.).



Allegato A)

COMUNE DI MEZZANE - COSTITUZIONE FONDO ART.31 CCNL 2002 / 2005

Art,31 comma 2 CCNL 02/05			ANNO 2017	Euro	
	art.15,1 etc		fondo produttività 98	€	10.638,36
	art.15, 1, f		risp.discip.art.2, c.3, dlgs 165/01	€	-
	art.15, 1, g		LED 98	€	-
	art.15, 1, h		indennità di funzione (art.34, c.4, CCNL 6.7.95)	€	-
	art.15, 1, i		risparmi dirigenza	€	-
	art.15, 1, j		0,52 m.s. 1997	€	728,81
F	art.15, 1, l		risorse personale trasferito	€	-
	art.15, 5		incremento dotazione organica	€	1.153,82
I	art.14, 4	01/04/99	riduzione 3% straordinario	€	50,13
	art.4, 1	05/10/01	1,1% m.s. 1999	€	1.612,49
S	art.32, 1		0,62 m.s. 2001	€	922,50
	art.32, 2	22/01/04	0,50 m.s. 2001	€	1.143,90
S	art.4, 2	05/10/01	RIA pesonale cessato dall'1.1.2000	€	2.297,33
	art.32, 7	22/01/04	0,20% m.s. 01 (dich cong 1 CCNL 9.5.06)	€	-
A	art.4, 1	09/05/06	0,5% m.s. 03 (pers-39% entrate correnti)	€	1.013,70
	d.c.14,a	22/01/04	art.1, 3 ccnl 5.10.01 diff costo fasce peo 01	€	33,54
	d.c.14,b	22/01/04	art.29, 5 ccnl 22.2.04 diff costo fasce peo 03	€	461,80
	d.c. 4	09/05/06	diff costo fasce peo 06	€	498,81
	d.c. 4	09/05/06	diff costo fasce peo 07	€	13,00
	art.8, 2	11/04/08	0,6% m.s. 05 (pers-39% entrate correnti)	€	920,44
	d.c. 1	2008 2009	diff costo fasce peo 09	€	-
			Totale Parte Fissa	**€**	**21.488,63**
Art, 31 comma 3 CCNL 02/05					
	Art.15,1,c	01/04/99	risp gest art.32 CCNL 1995 art.3 CCNL 1996	€	-
	Art.15,1,d	01/04/99	spons., convenz., contrib. Art,4,4 ccnl 2001	€	-
	Art,15,1,e	01/04/99	20% risp part time art.1, 57 L.662/96	€	-
	Art.15,1,k	01/04/99	art.4, 3 ccnl 5.10.01 ICI,D.LGS 163/2006/ DIRETT	€	-
	Art,15,1m	01/04/99	risparmi straordinario art,14	€	1.671,23
	Art,15,2	01/04/99	1,2% m.s. 1999	€	1.779,54
	Art,15,5	01/04/99	attivazione nuovi servizi	€	-
V	Art,15,5	01/04/99	processi di riorganizzazione	€	-
A	Art,15,5	01/04/99	potenziamento servizi esistenti	€	-
R	Art,15,5	01/04/99	incr.dotaz.organ. 2004 e 2005	€	-
I	Art,15,5	01/04/99	piani straordinari di attività	€	-
A	Art,17,5	01/04/99	recupero produttività non liquidata per PEO 2016	€	1.631,81
B	Art,54	14,9,00	intentivazione messi notificatori	€	-
I	Art.4, 2,a	09,05,06	0,3% ms 03 (pers 25/32% entrate correnti)	€	-
L	Art.4, 2,b	09,05,06	0,3/0,7% ms 03 (pers - 25% entrate corr)	€	-
E	Art.8, 3, a	11/04/08	0,3% ms 05 (pers 25/32% entrate correnti)	€	-
	Art.8, 3, b	11/04/08	0,3/0,9% ms 05 (pers - 25% entrate corr)	€	-
	Art.4, 2, a	04/06/09	1% ms 07 (pers - 38% entrate correnti, ecc)	€	-
	Art.4, 2, b	04/06/09	1,5% ms 07 (pers - 31% entr correnti, ecc)	€	-
			Totale Parte Variabile	**€**	**5.082,58**
TOTALE COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITA'				€	26.571,21

Art,17,5	01/04/99	recupero produttività non liquidata PER peo 2016	€	1.631,81
Art.13	**mar-99**	**Fondo per lo straordinario**	**€**	**-**
Art,45,2	**2002/2005**	**min. 1% spesa comp.Personalexformazione**	**€**	**-**

Art.15,1,k	01/04/99	art.4, 3 ccnl 5.10.01 ICI, d.lgs 163/2006 DIRETTIV	€	-
Art,45,2	**2002/2005**	**istat**	€	-

TOTALE COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITA'	€ 24.939,40

Allegato B)

RIPARTIZIONE DEL FONDO ART.17 CCNL 01.04.99

Art17, comma 2,lett.b)			**Progressioni Economiche Orizzontali**			
FISSO	2010	0	accantonamento eventuali PEO	€	-	
		0	PEO	€	7.144,94	
				€	-	
	TOTALE		**Totale P.E.O.**			**€ 7.144,94**
			Indennità di Comparto (art.33 CCNL 02/05)			
	2010	0		€	5.573,04	
	TOTALE		**Indennità di comparto**			**€ 5.573,04**
	lett. c		**Enti con Dirigenza Posiz. Organizz. (posiz.+risultato)**			€ -
			Totale Parte Fissa			**€ 12.717,98**
Art, 17 comma 2 CCNL 01.04.99						
VARIABILE	a		**PRODUTTIVITA' COLLETTIVA**	**€**	**5.261,42**	
	d		orario notturno etc	€	-	
			turno	€	-	
			rischio	€	660,00	
			reperibilità	€	-	
			maneggio valori	€	-	
	e		disagio	€	-	
	f		responsabilità (min.0,00 - max. 2500,00)	€	-	
	i		specifiche responsabilità (Euro 300)	€	2.300,00	
			direttiva 2004/38/CE	€	-	
	g		Dlgs 50-2016	€	4.000,00	
			Istat -	€	-	
			ici	€	-	
	d		convenzioni e contributi	€	-	
			sponsorizzazioni	€	-	
	Art.15,5	1,4,99		€	-	
				€	-	
				€	-	
				€	-	
				€	-	
	Totale Parte Variabile (senza e con produtt collettiva)			**€**	**6.960,00**	€ 12.221,42
			TOTALE FONDO PRODUTTIVITA'			**€ 24.939,40**